

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ART. 132-TER, COMMI 3 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore

ANAV – Piazza dell'Esquilino, n. 29 Roma – tel . 06 4879301

ASSTRA – Piazza Cola di Rienzo, n. 80/A - Roma – tel. 06.68603500

Osservazioni generali

Osservazioni di ANAV ed ASSTRA sul documento di consultazione n. 5/2017 predisposto da IVASS relativo allo Schema di Regolamento IVASS recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

ANAV E ASSTRA, che rappresentano le aziende di trasporto pubblico locale, accolgono con favore il Regolamento di cui al documento di consultazione n. 5/2017 che mira a garantire agli assicurati sconti sui premi r.c. auto in ragione della riduzione dei rischi a carico dell'impresa di assicurazione al ricorrere delle condizioni normativamente previste dall'articolo 132-ter, comma 2 del D. Lgs. n. 209/2005, nonché della progressiva riduzione delle differenze, a parità di rischio, dei premi r.c. auto applicati sul territorio nazionale al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 4 dello stesso D. Lgs. n. 209/2005.

ANAV ed ASSTRA sollecitano, tuttavia, un adeguamento dell'articolato dello schema di regolamento per meglio precisare – oltre a quanto espressamente indicato tra le successive “Osservazioni e proposte” che:

- le predette garanzie in tema di riduzione dei premi r.c. auto trovino applicazione anche con riferimento a tutte le flotte di veicoli, quando queste risultino assicurate con Polizze a Libro Matricola;
- tra le definizioni “premio di tariffa” (lett. g, co. 1 dell'art. 2) sarebbe opportuno specificare quali elementi rientrino nei “caricamenti”. Ad avviso delle scriventi nei caricamenti confluirebbero solo le spese generali e quelle di commercializzazione, mentre le spese di gestione dei sinistri dovrebbero essere imputate a premio puro, in quanto inscindibilmente integrate nella procedura di liquidazione dei sinistri. Questa è stata la posizione del Ministero dell'industria e dello stesso Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), all'epoca in cui le tariffe RCA venivano previamente approvate in sede intergovernativa. Con la liberalizzazione delle tariffe RCA, le compagnie, al contrario, hanno inserito le spese di gestione dei sinistri nei caricamenti facendo così lievitare le tariffe di circa 5-7%. Ci sembrerebbe corretto che l'IVASS accogliesse questa posizione, confermando così la precedente linea governativa.
- nelle modalità di applicazione dello sconto obbligatorio di cui all'art. 8, si dovrebbe altresì tener conto della predetta linea governativa in quanto l'elaborazione della tariffa RCA da parte del CIP veniva effettuata al netto delle imposte e al lordo del contributo al SSN che non ha natura di imposta, ma di puro rimborso forfettario a fronte di spese medico/ospedaliere sostenute dalla sanità pubblica a causa di un incidente stradale, rientrando così tra gli elementi di risarcimento dei sinistri e, pertanto, imputabile al premio puro.

		<p>Grati dell'accoglimento della presente istanza, <u>che incentiverebbe comportamenti virtuosi e l'adozione di strumenti elettronici atti a ridurre la sinistrosità di mezzi, nel nostro caso autobus, destinati al trasporto collettivo di persone (con impatto positivo sulla sicurezza di una molteplicità di soggetti)</u>, si ringrazia e si porgono distinti saluti.</p> <p>Presidente ANAV – Giuseppe Francesco Vinella</p> <p>Presidente ASSTRA – Massimo Roncucci</p>
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
Articolo 2	Comma 1, let. g)	<p style="text-align: center;">Sostituire lettera g)</p> <p>“premio di tariffa” si ottiene sommando al premio puro, comprensivo anche delle spese di liquidazione dei sinistri, i carichi (spese di gestione generale, costi di commercializzazione e utile d’impresa).</p>
Art. 2	Comma 1, lettera j)	<p style="text-align: center;">Aggiungere la seguente lettera</p> <p>j) “flotte di veicoli”: flotte di veicoli appartenenti a tutti i settori caratterizzate da polizze a libro matricola.</p> <p>Nota: Le flotte di veicoli in genere hanno una Polizza a Libro Matricola e il premio puro pagato per la copertura RCA è legato all’andamento del rischio dell’intero parco mezzi e non del singolo veicolo. La bozza di regolamento, a nostro avviso, sembra</p>

		prevedere che le riduzioni sui premi assicurativi si applicano ai soli singoli veicoli. Per questo proponiamo l'inserimento della predetta lettera "j)" ed altresì, che nelle successive disposizioni, al riferimento al "veicolo", sia aggiunto il riferimento anche alle flotte di veicoli, affinché anche a queste possano applicarsi sia lo sconto obbligatorio che quello aggiuntivo.